

Analisi e commenti

Legge di bilancio 2019: esame della mini-Ires_1

11 Febbraio 2019

Società ed enti possono assoggettare una parte dell'imponibile all'aliquota ridotta del 15%; l'agevolazione è applicabile anche in caso di consolidato e trasparenza fiscale

Thumbnail

Image not found or type unknown

Tra le numerose misure fiscali contenute nella legge di bilancio per il 2019 vi è anche quella che prevede l'applicazione, a determinate condizioni, di un'aliquota Ires agevolata (aliquota ordinaria ridotta di nove punti percentuali) a favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti ("mini Ires" - articolo 1, commi **28-34**, legge 145/2018).

Con questo contributo si intende fornire una sintetica descrizione degli aspetti più rilevanti della nuova disciplina. A tal fine, nella prima parte verranno analizzati l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione, mentre la seconda e ultima parte sarà dedicata all'esame delle relative regole di determinazione.

A chi è rivolta

La misura di favore è indirizzata ai soggetti passivi Ires, e cioè alle società e agli enti elencati nell'**articolo 73**, Tuir.

In cosa consiste

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i soggetti Ires possono assoggettare il reddito complessivo netto dichiarato all'aliquota del 15% (aliquota Ires ordinaria del 24% ridotta di nove punti percentuali) per la **parte** corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, nei **limiti** dell'importo corrispondente alla **somma** tra:

- gli **investimenti** effettuati in beni strumentali materiali nuovi (ex **articolo 102**, Tuir)
- il **costo del personale** dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Per effetto della nuova disciplina, quindi, l'aliquota Ires ridotta è applicabile a una parte dell'imponibile. La quota agevolabile deve essere calcolata facendo riferimento a due parametri:

- **utili** accantonati a **riserve** diverse da quelle non disponibili
- **somma** degli **investimenti** e costo del **personale dipendente**.

In altri termini, la parte di imponibile a cui è possibile applicare l'aliquota Ires del 15% corrisponde agli utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, ma nei limiti della somma tra investimenti e costo del personale dipendente. La determinazione della quota di reddito agevolabile, pertanto, deve essere effettuata combinando tra loro i due parametri rilevanti.

Consolidato nazionale e mondiale

Per le società e gli enti che partecipano al **consolidato nazionale** (ex articoli **117-129**, Tuir), l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. La stessa regola si applica anche all'importo determinato dalle società e dagli enti che esercitano l'opzione per il **consolidato mondiale** (ex articoli **130-142**, Tuir).

Trasparenza fiscale

In caso di opzione per la **trasparenza fiscale** (ex **articolo 115**, Tuir), l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Estensione ai soggetti Irpef

La nuova disciplina è applicabile, anche ai fini Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria.

Se tali soggetti operano in regime di contabilità semplificata, l'agevolazione si applica a patto che le scritture contabili previste dall'**articolo 2217**, secondo comma, del codice civile, siano integrate con un apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva.

L'Irpef è determinata applicando, alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa, le aliquote ordinarie (previste dall'**articolo 11**, Tuir), ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

Cumulabilità

Per espressa previsione normativa, la mini-Ires è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, a eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

1 - **continua**

di

Gennaro Napolitano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2019-esame-della-mini-ires1>